

dura lex



A cura di ANTONELLO PANZA*

L'obbligo di comunicazione preventiva delle assunzioni e le attività sportive dilettantistiche

Circolare del Ministero del Lavoro - Obbligo della comunicazione preventiva delle assunzioni - Istruzioni operative

Con la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in materia all'obbligo di procedere alla comunicazione preventiva di assunzione previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in vigore per tutte le categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2007. La nuova disciplina prevede, in sintesi, l'estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato, per alcune tipologie di rapporto di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative. Tale disciplina amplia altresì l'obbligo di cui sopra a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto lavorativo. Già con nota del 4 gennaio 2007 lo stesso Ministero aveva precisato che gli obblighi di comunicazione riguardano i rapporti di lavoro autonomo resi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409, n. 3 c.p.c. e lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del D.lgs. n. 276/2003), i soci lavoratori di cooperativa e le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo. La successiva circolare del 14 febbraio ha inoltre chiarito che tra i soggetti obbligati a fornire detta comunicazione preventiva di assunzione rientrano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che attivano rapporti lavorativi anche autonomi aventi le

caratteristiche della coordinazione e della continuità.

La circolare del 14 febbraio contiene inoltre un esplicito riferimento alle attività sportive, allorché include nell'obbligo in argomento i rapporti riferiti alle prestazioni sportive di cui all'art. 3 della legge 91/1981 se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa, e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La nuova disciplina appare chiaramente applicabile in riferimento alle prestazioni sportive professionistiche di cui all'art. 3 della Legge 91/1981 nonché alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di cui dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Dubbi legittimi sono stati invece sollevati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in merito all'eventuale estensione del suddetto obbligo di comunicazione preventiva in riferimento ai rapporti che intercorrono tra le stesse società ed i soggetti che effettuano attività sportiva dilettantistica. Come è noto detti rapporti non comportano, salvo diversa volontà delle parti, la costituzione di rapporti di lavoro, né autonomo né subordinato.

Come è noto, le associazioni sportive dilettantistiche si avvalgono, per realizzare la

loro attività sportiva, delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori, accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei "redditi diversi". Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi". Per poter considerare "redditi diversi" queste somme, occorre necessariamente che la prestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Possono quindi fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato, come è noto, anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale

della parte amministrativa e contabile. Tale coincidenza di trattamento fiscale e la comune appartenenza alla classificazione di "redditi diversi" tra collaborazioni amministrativo-gestionali e attività sportiva dilettantistica potrebbe far supporre l'applicazione anche per quest'ultima dell'obbligo di comunicazione preventiva di attivazione di un rapporto di lavoro. Ma è la citata Circolare Ministeriale del 14 febbraio a chiarire la questione, precisando che "il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa".

Detto richiamo alle caratteristiche della prestazione coordinata e continuativa è da intendersi in senso tecnico e pertanto non può riguardare le attività sportive dilettantistiche che per la loro particolare natura non possiedono le caratteristiche, ovviamente, del lavoro subordinato ma neanche quelle tipiche della prestazione coordinata e continuativa.

Per tale ragione ad avviso dello scrivente, non si può che escludere dagli obblighi in argomento i rapporti che intercorrono tra le associazioni e le società sportive (che possiedono i requisiti previsti dall'art. 90 della Legge 289/2002 296/2006) e gli sportivi dilettanti.

*Segretario Generale della FIN
Esperto di Diritto Tributario